

COMUNE DI AMEGLIA
(Provincia della Spezia)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n. ____ del _____

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 2 - DEFINIZIONI	4
Articolo 3 - I RIFIUTI URBANI DOPO IL D.LGS. 116/2020	6
Articolo 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	7
Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO	7
TITOLO II - PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 6 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	8
Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	8
Articolo 9 - ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO	10
Articolo 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL	
PUBBLICO SERVIZIO – RIFIUTI SPECIALI	10
Articolo 11 - BASE IMPONIBILE	11
TITOLO III – TARIFFE	13
Articolo 12 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	13
Articolo 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	13
Articolo 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	15
Articolo 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	15
Articolo 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	16
Articolo 17 - AGGIUNTA NUOVE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	17
Articolo 18 - TARIFFA GIORNALIERA	17
Articolo 19 - FESTE, SAGRE PAESANE E MANIFESTAZIONI IN GENERE	18
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	19
Articolo 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	19
Articolo 21 - RIDUZIONI LEGATE ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE	19
Articolo 22 - RIDUZIONE PER CONFERIMENTO AI CDR - CENTRI DI RACCOLTA	19
Articolo 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	21
Articolo 24 - RIDUZIONE PER AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI	23
Articolo 25 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	23

Articolo 26 - AGEVOLAZIONI	23
Articolo 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	24
TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E CONTENZIOSO	25
Articolo 28 - DICHIARAZIONE TARI	25
Articolo 29 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE	26
Articolo 30 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL	
SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	27
Articolo 31 - VERSAMENTI	29
Articolo 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	29
Articolo 33 - ACCERTAMENTO	29
Articolo 34 - RISCOSSIONE COATTIVA	30
Articolo 35 - SANZIONI	30
Articolo 36 - INTERESSI	31
Articolo 37 - DILAZIONI DI PAGAMENTO TRIBUTI ORDINARIO	31
Articolo 38 - DILAZIONI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO	31
Articolo 39 - RIMBORSI	32
Articolo 40 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	33
Articolo 41 - CONTENZIOSO	33
Articolo 42 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA	33
ALLEGATO A	34

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Ameglia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e
 - f) i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - g) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, non provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - h) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - i) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - l) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

- m) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- n) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- o) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- p) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- r) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- s) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- t) i veicoli fuori uso.

3) Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

4) Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) "rifiuto" ai sensi dell'art 183, comma 1 lettera a), del dlgs 3 aprile 2006 152 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "produttore di rifiuti": ai sensi dell'art 183, comma 1 lettera f), del dlgs 3 aprile 2006 152 il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) "detentore" ai sensi dell'art 183, comma 1 lettera h), del dlgs 3 aprile 2006 152 il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso
- d) "prevenzione": ai sensi dell'art 183, comma 1 lettera m), del dlgs 3 aprile 2006 152 misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) "gestione dei rifiuti": ai sensi dell'art 183, comma 1 lettera n), del dlgs 3 aprile 2006 152 la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- g) **Gestore**: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) "riciclaggio": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) spazzamento delle strade: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
- l) autocompostaggio": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) "compostaggio di comunità": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti
- n) "rifiuti organici": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) "rifiuti alimentari": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. D bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tutti gli alimenti di cui all'[articolo 2 del regolamento \(CE\) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) "preparazione per il riutilizzo": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- w) "riutilizzo": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- x) "recupero": ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- y)

Articolo 3 - I RIFIUTI URBANI DOPO IL D.LGS. 116/2020

1. Sono rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato L-Quater del D Lgs 116/2020 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, entro i limiti quantitativi previsti nel regolamento di gestione del servizio.

Articolo 4 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

- 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal nuovo D Lgs 116/2020:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento
 - c) (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - d) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1774/2002;
 - e) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II - PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo anche parzialmente chiuse o chiudibili, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, destinate ad uno specifico utilizzo;
 - b) aree scoperte, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi) e tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate a prescindere dal supporto, solido o liquido, di cui l'estensione stessa è composta. Per aree scoperte operative s'intendono le aree ove si svolge attività economiche.
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. a mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte.
5. di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte se pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; non sono considerati aree scoperte pertinenziali e pertanto non sono esclusi dal tributo, gli specchi acquei oggetto di concessione demaniale;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) per le utenze domestiche
 - (1) Solai, sottotetti, soppalchi, soffitte, ripostigli stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.
 - (2) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - (3) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o per i quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori;
- b) per le utenze non domestiche:
 - (1) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - (2) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - (3) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- (4) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - (5) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - (6) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
 5. Per i fabbricati rurali: le superfici dei fabbricati ad uso strumentale dell'azienda agricola, fienili, porticati e similari connesse ed adibite ad attività agricole, ad esclusione delle attività ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti si considerano soggette alla tributo (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari).
 6. Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

Articolo 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO

SERVIZIO – RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto delle aree di produzione di rifiuti speciali e la porzione di superficie¹ dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

¹ Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e di rifiuti urbani, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, verrà applicata all'intera superficie a disposizione dell'attività una percentuale di abbattimento così definita:
- a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi, strutture veterinarie: 10%;
 - b) strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 10%;
 - c) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 10%;
 - d) officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 10%; • elettrauto: 10%;
 - e) caseifici e cantine vinicole: 10%;
 - f) macellerie e pescherie: 10%;
 - g) autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 10%;
 - h) officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 10%;
 - i) tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 10%;
 - j) laboratori fotografici o eliografici: 10%;
 - k) produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 10%;
 - l) lavorazione materie plastiche e vetroresine: 10%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Articolo 11 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie A,B,C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani aventi altezza minima di 1,50 mt.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di

4. un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. In ogni caso, sino alla compiuta attivazione delle procedure previste di cui ai precedenti commi, la superficie imponibile è data dalla superficie calpestabile ovvero dalla superficie dichiarata dal contribuente nella denuncia, anche se avvenuta in regime TARSU o TARES, e rilevabile dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
6. Solo ai fini dell'attività di accertamento e sino alla compiuta attivazione delle procedure previste dall'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, il Comune, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, l'80% della superficie attualmente a catasto, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (categorie D,E,F), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
9. Nelle darsene, rimessaggi, ormeggi od aree portuali la superficie tassabile è commisurata, oltre che ai locali ed aree occupati, alla superficie dei posti barca, intesi come parte occupata dello specchio acqueo in concessione ad uso di ormeggio, essendo le imbarcazioni produttive di rifiuti.
10. Per gli specchi acquei è considerata soggetta a tassazione il 60% della superficie liquida data in concessione ad uso ormeggio imbarcazioni, intesa come proiezione della superficie delle barche potenzialmente presenti; di conseguenza, dei mq di superficie indicati in concessione, solo il 60% saranno considerati soggetti a tassazione e quindi utilizzati quale base di calcolo della tariffa

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1 comma 658 L. 147/2013
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (smaltimento in discarica), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
7. In ottemperanza all'articolo 13, comma 15 ter, del DL 201/2011, la liquidazione del tributo per la corrispondente annualità è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) 1° rata, contenente eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e acconto relativo al periodo gennaio-giugno dell'anno in corso, calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno precedente - oltre al tributo provinciale;
 - b) 2° rata, contenente acconto relativo al periodo luglio-dicembre dell'anno in corso calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno in corso - oltre al tributo provinciale;
 - c) saldo e conguaglio nella prima rata dell'anno successivo.

Articolo 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, sulla base del Piano Finanziario, entrambi adottati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo conguagli si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate in base a criteri e categorie di cui al DPR 158/1999, come elencate nella tabella allegata (all. B) al presente regolamento. La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile, entrambe crescenti in funzione del numero di componenti, rispettivamente secondo i coefficienti k_a e k_b , precisati nel piano tariffario e comunque nei limiti fissati.
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.
7. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe.
8. Nel caso in cui l'utente effettui annualmente un numero di vuotature minime inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel Piano Economico Finanziario, il Gestore addebita la quota

puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 25 litri o per il contenitore in uso per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori da 120 litri o per il contenitore in uso per le utenze non domestiche.

9. Nel caso in cui l'utente al quale è stata assegnata la sola tessera Ecocard effettui annualmente un numero di conferimenti minimi inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel Piano Economico Finanziario, il Gestore addebita la quota puntuale relativa ai conferimenti minimi previsti per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa ai conferimenti minimi previsti per le utenze non domestiche.
10. Ad ogni posizione contributiva per le quali è previsto il conferimento esclusivo o opzionale presso le Isole Zonali, vengono assegnate 2 (due) tessere Ecocard; le eventuali richieste di tessere aggiuntive saranno soggette alle condizioni economiche previste dalla delibera tariffaria con il versamento anticipato tramite bollettino postale della quota richiesta prima del ritiro della card.
11. L'addebito relativo alle vuotature/conferimenti minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature/conferimenti eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
12. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
13. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.
14. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa considerando un solo componente.
15. Al fine della raccolta del rifiuto indifferenziato, l'utente è obbligato a ritirare e ad usare esclusivamente i contenitori forniti dal Gestore. È vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente; viene ammesso il conferimento del sacco presso l'Isola Zonale attraverso l'utilizzo dell'Ecocard.
16. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

Articolo 14 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa,

producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le utenze domestiche condotte o tenute a disposizione da persone con residenza anagrafica all'interno del Comune ma ad un diverso indirizzo si assume un numero di occupanti pari a 3 unità. Il numero dei componenti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni del contribuente con l'indicazione delle generalità degli occupanti ; il comune si riserva di effettuare controlli
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (categorie C/6 e C/2) collegati ad una utenza abitativa sono considerati utenze domestiche Accessorie e, in quanto tali, soggette solo alla quota fissa e non a quella variabile.
5. Si intendono "COLLEGATI" tutti gli immobili appartenenti alle predette categorie ubicati ad una distanza dall'immobile principale non superiore a 200 metri sulla viabilità ordinaria
6. Le cantine o altri simili luoghi di deposito (categorie C/2) non collegati ad alcuna utenza abitativa, indipendentemente dal fatto che siano condotte da persona fisica o da soggetti diversi, sono considerati Utenze Non Domestiche e pertanto inserite nella categoria di cui al successivo articolo 16.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, nel caso in cui non ci siano altri residenti e/o occupanti e calcolando la sola quota fissa.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello derivante dall'aggiornamento delle certificazioni anagrafiche previsto annualmente o in seguito alla dichiarazione puntuale del contribuente.
9. Per le unità immobiliari occupate da "Comunità di Persone" organizzate a sfondo sociale e non economico che coabitando, risultano conviventi, ma senza costituire un unico nucleo familiare, viene applicata la tariffa domestica corrispondente al numero degli occupanti come riscontrato dall'anagrafe comunale. Nel caso in cui il numero dei residenti nell'unità immobiliare fosse superiore a 6 (numero massimo di

componenti previsto dalla legge nell'elenco delle tariffe) verrà applicata la tariffa massima e saranno escluse le agevolazioni previste per le famiglie numerose.

Articolo 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Sono considerate a tutti gli effetti non domestiche tutte le utenze nelle quali viene svolta un'attività, sia essa imprenditoriale (con titolare di Partita Iva) che non imprenditoriale (senza
5. Partita Iva); ciò in virtù del fatto che l'attività svolta, qualsiasi essa sia, a prescindere dalle agevolazioni fiscali di cui può godere, è comunque rivolta alla collettività e non all'uso personale.
6. La tariffa applicabile è di regola distinta per attività commerciale prevalente ed unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili, su istanza documentata del contribuente, tariffe diversificate in corrispondenza alla specifica tipologia d'uso delle diverse superfici che compongono l'immobile.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
9. Sono altresì equiparate alle utenze non domestiche, specificatamente alla categoria "2.29 – Appartamento ad uso turistico" le unità immobiliari occupate da "Comunità di Persone" che coabitano e che sono gestite ed organizzate a scopo economico.

Articolo 17 - AGGIUNTA NUOVE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini di una migliore classificazione delle utenze non domestiche, alle 21 categorie previste dal D.P.R. 158/99 per i comuni con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, si aggiungono le seguenti ulteriori categorie:
 - a) Numero Categoria 22: Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. Da utilizzare per tutti gli immobili di categoria C (più frequentemente C/1, C/2, C/6) che NON sono accessori di un'abitazione, nei quali non viene svolta alcuna attività commerciale diretta. Nella determinazione della tariffa per detta categoria, verranno utilizzati i coefficienti Kc e Kd previsti nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
 - b) Numero Categoria 30: Rimessaggi a terra. Nella determinazione della tariffa per detta categoria, verranno utilizzati i coefficienti Kc e Kd previsti per la categoria 22 (Autorimesse).
2. Vengono altresì inserite ulteriori categorie riconducibili a quelle generiche già esistenti, ma più specifiche nella loro destinazione finale:

- a) Categoria 23 aree di sosta ed ormeggio imbarcazioni
 - b) Categoria 24: b&b
 - c) Categoria 25: affittacamere
 - d) Categoria 26: case vacanza
 - e) Categoria 27: appartamenti ad uso turistico
 - f) Categoria 28: macellerie
3. Nella determinazione della tariffa di dette categorie verranno utilizzati i coefficienti Kc e Kd previsti rispettivamente per le categorie generiche preesistenti:
- a) categoria 23 utilizzerà i Kc e Kd della categoria 2 Campeggi, distributori Carburanti
 - b) categoria 24, 25, 26 e 27 utilizzeranno i Kc e Kd della categoria 6 Alberghi senza ristorazione a seconda che ci sia la fornitura del pasto
 - c) categoria 28 utilizzerà i Kc e Kd della categoria 18 Supermercato, Pane, Pasta, macelleria, Salumi e Formaggi.

Articolo 18 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
7. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
8. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per le occupazioni medesime.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative alla TARI annuale

Articolo 19 - FESTE, SAGRE PAESANE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

1. Chiunque occupi in via temporanea ed occasionale Aree Pubbliche o Private per lo svolgimento di feste e manifestazioni in genere, è tenuto a richiedere un contratto dedicato al gestore del ciclo integrato dei rifiuti.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 20 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile della tariffa. 2. Tale riduzione, nella misura del 50% della quota variabile del tributo, è subordinata all'Iscrizione del contribuente all'Albo dei Compostatori tenuto presso l'Ufficio Ambiente del Comune.
2. Con l'iscrizione all'albo, il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. La predetta riduzione verrà calcolata ed applicata a far data dall'iscrizione all'albo e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. I cui elenchi verranno trasmessi ai gestori da parte del Comune.
4. Alle utenze domestiche con soggetti anziani e disabili che dimorino in istituti di ricovero o sanitari si applica una riduzione sul totale della tariffa. Tale riduzione, nella misura del 50% sul totale della tariffa, è subordinata ad apposita richiesta e relativa documentazione che attesti le suddette condizioni.
5. Alle utenze domestiche prive di arredi ed allacci si applica una riduzione sul totale. Tale riduzione, nella misura del 70% sul totale del tributo, è subordinata ad apposita richiesta e relativa documentazione che attesti le suddette condizioni

Articolo 21 - RIDUZIONI LEGATE ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per i soggetti la cui produzione di rifiuti è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà.
2. Alle utenze domestiche con soggetti residenti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'ASL 5 della Spezia, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione al Gestore di richiesta mediante modulo predisposto dall'ente entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il Comune si riserva di effettuare i controlli.
3. Alle utenze domestiche residenti con bambini di età inferiore a 30 mesi viene concessa d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
4. Alle utenze domestiche residenti con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.

Articolo 22 - RIDUZIONE PER CONFERIMENTO AI CDR - CENTRI DI RACCOLTA

1. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze possono essere previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:
 - a) Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera Ecocard la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti
 - b) Il sistema informatizzato registra ogni accesso avvenuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno di conferimento ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto da applicare sull'avviso di pagamento Tari dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;
 - c) I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono:

CER	Descrizione rifiuto (Decisione Commissione Europea del 18.12.2014 - 2014/955/UE)	Descrizione breve	Unità misura
150101	imballaggi in carta e cartone	carta e cartone	Kg
150102	imballaggi in plastica	polietilene	Kg
150103	imballaggi in legno		Kg
150106	imballaggi in materiali misti	Imballaggi in materiali misti, multimateriale	Kg
150107	imballaggi in vetro		Kg
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Flaconi vuoti infiammabili, T o X, contaminati	Kg
160216	componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Fusore di stampa, unità Duplex, tamburo di stampa, rullini presa carta, hard disk, schede elettroniche. Vaschetta recupero toner.	kg
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose		kg
160505	gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504		kg
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 0170902 e 170903	detriti edili - inerti	kg
200101	carta e cartone	carta e cartone	kg
200102	vetro	vetro	kg
200108	rifiuti organici	organico	kg
200117*	prodotti fotochimici		kg
200119*	pesticidi		kg
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	lampadine (escluse a incandescenza e alogene) - neon	kg
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	frigoriferi e condizionatori	kg

200125	oli e grassi commestibili vegetale	oli vegetali	kg
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 minerale	oli minerali	kg
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	flaconi pieni pericolosi	kg
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	farmaci	kg
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	batterie al piombo	kg
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	pile	kg
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolose	TV e monitor	kg
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse di quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	altre apparecchiature elettriche non pericolose – grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, piano cottura, ...)	kg
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	legno	kg
200139	plastica	plastica	kg
200140	metallo	metallo	Kg
200201	rifiuti biodegradabili	sfalci e potature	kg
200307	rifiuti ingombranti	ingombranti	kg

2. Per la determinazione degli sconti da riconoscere alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà definito annualmente con delibera di Giunta Comunale per ogni tipologia di materiale conferito:
 - a) Il punteggio totale accumulato può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
 - b) La scontistica viene cumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più periodi d'imposta.
 - c) Lo sconto viene riconosciuto sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

Articolo 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche non stabilmente attive ossia adibite ad uso stagionale o non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare è applicata una riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa.
2. In ogni caso la predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

4. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
5. La riduzione di cui al comma 3 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune, unitamente a specifica dichiarazione, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.
6. La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\% \text{ Sconto}QV = \frac{Kg \text{ riciclati} \times \% \text{ Sconto}QVmax}{Kg \text{ teorici}}$$

Kg riciclati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Prodotto superficie soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
%ScontoQ V	% di sconto sulla quota variabile riconosciuta

% Sconto Q Vmax	% di sconto sulla quota variabile massima riconosciuta
-----------------	--

7. La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati. La riduzione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle previste dall'art. 10, del presente regolamento.
8. In attuazione dell'art. 1 comma 659 lettera E bis della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
9. La riduzione che comunque non può superare il 20 % della parte variabile della tariffa è così determinata: si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo.
10. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.
11. Agli specchi acquei, anche se soggetti a concessione annuale, si applica la tariffa in misura ridotta, della parte fissa e nella parte variabile, nella misura del 40%

Articolo 24 - RIDUZIONE PER AVVIO A RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 25 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è previsto il servizio, la TARI è ridotta del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, come previsto dall'art. 1 comma 657 della Legge 147 del 27/12/2013.
2. Le utenze interessate ubicate nella zona dei "Bozi Marini" e della "Concara", la cui raccolta non è effettuata "porta a porta" ma avviene in punti di prossimità situati ad oltre 800 metri dall'abitazione (esclusi i percorsi

mediante ricorso a delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. In caso di applicazione di più riduzioni o agevolazioni che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione e non agiscono sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato.
2. In nessun caso, la somma di più riduzioni ed agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare il 60% della tassa dovuta.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E CONTENZIOSO

Articolo 28 - DICHIARAZIONE TARI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 60 gg in cui ha inizio o cessa il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune e o del Gestore, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo;
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei componenti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando i dati catastali, il numero civico e se esistente il numero dell'interno;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice
 - b) ATECO dell'attività, sede legale);
 - c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. l'obbligo di dichiarazione grava su residenti, occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà e la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica, con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 11. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione
 12. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
 13. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

Articolo 29 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla TARI, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui:
 - a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio (timbro postale). La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.
4. Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve essere obbligatoriamente rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno. 5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art.10 nonché l'esenzione di superfici determinate

ai sensi dell'art. 4 sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e la tipologia di rifiuti prodotti, distinti per codice EER.

6. È facoltà del Comune effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione di rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.
7. L'applicazione della riduzione di cui al comma 5 dell'art.23 è consentita a condizione che gli interessati presentino, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).
8. L'agevolazione prevista al comma ².b dell'art.8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:
 - a) I dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) L'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) La dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie;

Articolo 30 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 24 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno², con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,

² I Comuni possono deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021. Si ritiene, invece, che il termine fissato dalla legge non possa essere ridotto, poiché ciò restringerebbe l'esercizio della facoltà delle UND di ricorrere al mercato.

l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico³.

5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, provvederà al distacco dal servizio pubblico.

6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello, da presentare tramite PEC al Comune [ufficio competente], a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

8. Entro il 31 Gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte⁴. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

11. Per le nuove utenze non domestiche attivate in data posteriore al 30/6 dell'anno, che intendono esercitare la facoltà di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, le stesse devono effettuare la preventiva comunicazione al Comune e al Gestore mediante PEC entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'utenza medesima e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 1/1 dell'anno successivo.

12. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 1/1/2022.

3 Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale». Alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l'impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa regolamentare anche diversamente prevedendo un periodo più breve, e compatibile con l'organizzazione del servizio pubblico, come meglio esplicitato nell'Introduzione al presente schema di modifiche regolamentari.

4 Si ritiene utile in questo contesto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

13. Per le nuove utenze non domestiche attivate dopo il 31/5/2021, il termine per presentare la preventiva comunicazione di cui al comma precedente è così stabilito:

- a) per le attivazioni dal 31/05 al 31/07, il termine è previsto al 31/08;
- b) per le attivazioni dal 01/08, il termine è stabilito entro 30 giorni dall'attivazione e comunque non oltre il 31/12 dello stesso anno, con effetto dal 01/01 dell'anno successivo.

Articolo 31 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ossia mediante modello F24 precompilato e recapitato al contribuente in allegato all'avviso di pagamento.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - b) dicembre: è liquidati l'acconto relativo al periodo luglio-dicembre ed eventuale conguaglio.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine deciso dall'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES.
5. Il contribuente che non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è soggetto ad accertamento.

Articolo 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 33 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o infedele dichiarazione da parte dei contribuenti inadempienti è soggetta all'attività di accertamento.
2. il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. L'Avviso di Accertamento per omesso o insufficiente pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, trascorso tale termine si applicheranno le sanzioni per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora. Oltre il sessantunesimo giorno dalla ricezione si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione come previsto dal successivo articolo 37, oltre agli interessi di cui all'articolo 36. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

Articolo 34 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 35 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 33 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 36 - INTERESSI

1. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze, sulle rateizzazioni e sui rimborsi si applicano gli interessi di mora computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 37 - DILAZIONI DI PAGAMENTO TRIBUTO ORDINARIO

1. In caso di temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto nell'impossibilità di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate, il Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi del Gestore, su richiesta del contribuente può concedere, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, senza l'applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle dilazioni concesse.
2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:
 - a) per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 100,00;
 - b) per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 500,00.
3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta al Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi del Gestore, di poter pagare in due rate l'importo dell'avviso di pagamento.
4. La richiesta di dilazione del pagamento deve essere presentata di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;

Articolo 38 - DILAZIONI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo il seguente schema:
 - a) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - b) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - c) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - d) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.000,00 (diecimila), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, a semplice richiesta del Comune/Funziario responsabile.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funziario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione, per ogni conto posseduto, del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
6. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
7. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive se non si provvede al pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funziario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

Articolo 39 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Eventuali rimborsi accolti saranno trattati come partite a credito sulle somme ancora dovute e riportate negli avvisi di pagamento periodici. Nel caso in cui tale compensazione non sia possibile il gestore ne darà idonea comunicazione al Comune che provvederà ad erogare materialmente le somme riconosciute a rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si rimborsano le somme inferiori ad € 12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 17, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.

Articolo 40 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 12,00 euro, mentre per il tributo giornaliero per somme inferiori a 2,50 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 41 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 42 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Le utenze non domestiche, nel caso di Comuni fino a 5000 abitanti, sono suddivise nelle seguenti categorie

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto02. Campeggi, distributori carburanti03. Stabilimenti balneari04. Esposizioni, autosaloni05. Alberghi con ristorante06. Alberghi senza ristorante07. Case di cura e riposo08. Uffici, agenzie |
|---|

09. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 23. Aree di sosta e Ormezzio imbarcazioni
 24. B&B Bed and breakfast
 25. Affittacamere
 26. Case vacanza
 27. Appartamenti ad uso turistico
 28. Rimessaggi a terra
 29. Macellerie